

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4495 del 05/09/2018
Oggetto	RINNOVO COMUNICAZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D. LGS. 152/06 - DITTA EDILMEG SNC DI MOSCATELLI ERMES E GIANCARLO & C. - IMPIANTO UBICATO IN VIA PRAMPOLINI N. 9 IN COMUNE DI CASINA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4678 del 04/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.7167/2018

Rinnovo iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 - Ditta **EDILMEG SNC DI MOSCATELLI ERMES E GIANCARLO & C.** – con sede legale in Comune di Casina (RE) – Via Annarumma n. 1/C e sede stabilimento in comune di Casina (RE) – Via Prampolini n.9.

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, trasmessa dalla Ditta **EDILMEG SNC DI MOSCATELLI ERMES E GIANCARLO & C.**, con sede legale in Via Annarumma n.1/C - Casina (RE) e sede stabilimento in Via Prampolini n.9 – Casina (RE), acquisita al protocollo di ARPAE con n. PGRE/2018/1945 del giorno 16/02/2018, ai fini del rinnovo dell'esercizio della operazione di recupero di **rifiuti speciali non pericolosi**:

- **R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
da effettuarsi nello stabilimento sito in comune di **Casina (RE) – Via Prampolini n.9** rappresentato dalla planimetria con titolo "Rinnovo comunicazione per attività recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06" e data Gennaio 2018, allegata alla Comunicazione;

Preso atto che, nella suddetta Comunicazione, la Ditta riferisce che:

- l'attività di recupero rifiuti è relativa alla tipologia 7.1 di cui all'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, comprensiva di stoccaggio funzionale, viene svolta su una superficie impermeabile, realizzata in asfalto e consiste nella frantumazione, vagliatura e riduzione volumetrica di rifiuti inerti allo scopo di ottenere le materie previste al punto 7.1.4 "*Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n.UL/2005/5205*" dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del D.M. citato;
- le condizioni di esercizio alla base della suddetta attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sono invariate dal punto di vista strutturale, organizzativo ed impiantistico;

Richiamata la comunicazione prot. n. PGRE/2018/3542 del 22/03/2018, con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, la Scrivente ha avviato il procedimento richiedendo, fra l'altro, il parere al Comune di Casina, relativamente alla conformità urbanistica per l'impianto di gestione rifiuti ed il parere alla Provincia di Reggio Emilia relativamente alla conformità con il PCTP;

Vista la nota del Comune di Casina, acquisita al prot. n. PGRE/2018/5897 del 10/05/2018, nella quali si evidenzia che le aree ubicate nei mappali 387 e 402 del foglio 52 del Comune di Casina, risultano ricadere:
- in parte in "*Ambiti a verde pubblico attrezzato di rilievo comunale*" (art. 20 del PSC);
- in parte in "*Ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria*" (artt. 35.1 e 35.2 del PSC);
e pertanto l'attività è conforme agli usi ammessi nelle sole zone a funzione produttiva e terziaria;
in particolare, la porzione ricadente in "*Ambiti a verde pubblico attrezzato di rilievo comunale*" (art. 20 del PSC) rientra nelle "*Zone non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione rifiuti*" ai sensi dell'art. 92 delle Norme di attuazione del P.T.C.P., come confermato anche da nota della Provincia di Reggio Emilia, acquisita al prot. n. PGRE/2018/6279 del 18/05/2018;

Vista la nota della Provincia di Reggio Emilia, assunta al protocollo con n. PGRE/2018/6279 del 18/05/2018, ove si esprime, limitatamente alla porzione ricadente in ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva, la conformità al PTCP;

Richiamata la comunicazione della Scrivente ARPAE, prot. n. PGRE/2018/6862 del 30/05/2018, trasmessa alla ditta Edilmeg, a seguito della nota del Comune sopra citata, recante la richiesta di aggiornamento della delimitazione dell'impianto di gestione rifiuti, che deve essere ricompreso solo all'interno delle aree con destinazione urbanistica che ammette detta attività;

2. A seguito della presentazione della comunicazione di rinnovo dell'attività alla Ditta **EDILMEG SNC DI MOSCATELLI ERMES E GIANCARLO & C.** nel suddetto Registro, resta attribuito il seguente numero: **28**;
3. La durata dell'iscrizione è di 5 anni a far data dal 16/03/2018 e cioè fino al **15/03/2023**;
4. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1 per i corrispondenti Codici EER. Nello stesso Allegato **1** sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori o diverse rispetto a quelle indicate, nello stesso allegato, o svolgere diverse operazioni di recupero, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006;
5. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
6. Ai fini dello svolgimento dell'attività aziendale e di migliore consultabilità per i controlli, la ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, deve trasmettere una versione informatizzata della planimetria, già acquisita dalla Scrivente ARPAE (prot. n. PGRE/2018/10713 del 21/08/2018), riportante il layout aziendale e suo perimetro, con sovrapposizione a carta catastale e zonizzazione del vigente strumento urbanistico comunale, dovendo il perimetro aziendale essere sempre mantenuto all'interno di zone con destinazione urbanistica che ammette l'attività di gestione rifiuti.

Prescrizioni

- l'operazione R5 è comprensiva di stoccaggio funzionale e pertanto le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Allegato n. 1) allegata al presente atto;
- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto dei criteri, dei requisiti e delle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., in particolare il punto 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1, ed è finalizzata all'ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia conformi alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n.UL/2005/5205, previa esecuzione del test di cessione come previsto dal D.M. 5/2/1998 stesso e con caratteristiche di cui all'Allegato C della medesima circolare;
- l'attività di recupero R5 e lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, delle materie prime prodotte dalle operazioni di recupero e dei rifiuti prodotti devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica;
- la potenzialità complessiva giornaliera di recupero dell'attività 7.1.3 lett. a) dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 è di 24 tonnellate/giorno;
- i macchinari ed i mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;

- le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale;
- i rifiuti in ingresso ed i materiali ottenuti dal recupero devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri;
- nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
- tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, che devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D. lgs. 152/06 e conferiti ad impianti autorizzati;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

ALLEGATO 1 - Scheda stabilimento (art. 216 D.Lgs. 152/2006)

Ditta **EDILMEG SNC DI MOSCATELLI ERMES E GIANCARLO & C.**
 Impianto: Casina (RE) – Via Prampolini n.9

Registro Provinciale Recuperatori n. 28

07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto					R5	
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]					R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10						
170101	cemento						
170102	mattoni						
170103	mattonelle e ceramiche						
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01						
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03						
Subtotale		380	6000	380	6000	380	6000
TOTALE		380	6000	380	6000	380	6000

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.